

Registrazione degli atti giudiziari: tabelle riepilogative, leggi e direttive ministeriali
a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter
dirigente Tribunale di Vibo Valentia

✓ **Premessa**

In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)

Ai sensi degli artt. 73 e 278 del testo unico spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n 115) *“in adempimento agli obblighi di legge il funzionario addetto all’ufficio trasmette all’agenzia delle entrate le sentenze, i decreti e gli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.*

Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche.

L’atto iscritto a repertorio (ndr registro questo ancora soggetto all’obbligo di verifica quadrimestrale) è quindi trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale.

All’atto dell’avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull’originale”

La normativa introdotta dal richiamato testo unico spese di giustizia ha permesso di superare i problemi che nascevano, rispetto alla precedente disciplina in materia, dall’obbligo, a carico delle cancellerie, di trasmettere, all’ufficio finanziario, l’originale dell’atto.

Tale trasmissione creava ritardi ed intralci agli uffici giudiziari ai quali, per lungo tempo, veniva sottratta, materialmente, la disponibilità dell’intero fascicolo processuale e del provvedimento soggetto a registrazione .

Tra le più frequenti difficoltà ricordiamo ad esempio (vedi anche Pina Manno in *registrazione dei provvedimenti in materia di competenza e cessazione della materia del contendere* in *DirittoeGiustizi@* del 16 aprile 2010) quella relativa al rilascio, a richiesta di parte, di copie necessarie al proseguimento del giudizio ex articolo 66, DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Rilascio che comportava un andirivieni del fascicolo processuale, e del provvedimento che definiva il giudizio, dagli uffici finanziari alle cancellerie e viceversa

In linea con i principi di celerità, razionalizzazione ed economicità che sottengono alle attività delle pubbliche amministrazioni, il testo unico spese di giustizia, introducendo l’obbligo della registrazione dei solo atti soggetti alla riscossione dell’imposta ha dato una, da tempo e da più parti

auspicata, ragionevole soluzione alle problematiche derivanti dall'obbligo di trasmettere per la registrazione tutti gli atti anche se esentati dall'imposta di registro.

La richiamata soluzione accolta favorevolmente da tutti gli operatori di giustizia ha eliminato una notevole ed inutile mole di lavoro da parte delle cancellerie e degli uffici finanziari.

Altra rilevante novità in materia di registrazione degli atti giudiziari e delle attività ad essa connessa è stata rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 .

La Suprema Corte, in materia di rilascio, a richiesta di parte, della copia del titolo spedito in forma esecutiva, nelle more della registrazione del titolo stesso ha richiamato “... *l'attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta...*” .

L'intervento della Suprema Corte risolveva, di fatto, un altro degli aspetti del problema operativo sopra segnalato, ricordando però che “...*in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 10, comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (cfr art.73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta*” (circolare Ministeriale 20 gennaio 2003 n 1/724/44.U Dip. Aff. Giustizia e circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I)

Ai sensi dell'art. 57, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, «*oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti e le parti in causa*»,.

Da ricordare, da ultimo, che l'articolo l'art. 16 del richiamato testo unico stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita «*previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio*».

✓ ***Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato***

l'entrata in vigore del contributo unificato, ex articolo 9 D.P.R. 115/02 (testo unico spese di giustizia) non interessa l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto (Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate)

✓ **Determinazione delle procedura da sottoporre alla registrazione**

Ai sensi dell'articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione “ i cancellieri e i segretari (vedasi ora le nuove qualifiche professionali di cui al CCNL integrativo Ministero Giustizia del 29 luglio 2010) per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato”.

La registrazione deve essere richiesta entro 5 giorni da quando il provvedimento è stato pubblicato (articolo 13 comma 3 DPR 26 aprile 1986 n 131)

Per individuare quali atti scontano l'imposta di registro e quali ne sono esenti ci si atterrà a quanto previsto dall'articolo 37, 38 e dall'articolo 8 (tabella Allegata) DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. e integrazioni (T.U. sull'imposta di registro) ai sensi dei quali :

Art. 37. (Atti dell'autorità giudiziaria). Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.

Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

Art. 38. (Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto). La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

Art. 8 (tabella Allegata, parte prima) “ Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

- a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti
- b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura
- c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
- d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
- e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto
- f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni; (N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)
- g) di omologazione.”

✓ **Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale**

Con l'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 è stato introdotto nel Testo Unico spese di giustizia (D.P.R. 115/02) il titolo XIV-bis (contenente gli articoli 73-bis e 73-ter) relativo alla “registrazione degli atti giudiziari nel processo penale”:

Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione.

Ai sensi della sopra richiamata normativa la registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Viene quindi “armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all'ufficio finanziario, eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale” prevedendone la trasmissione alla definitività della sentenza (circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U).

La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

La liquidazione dell'imposta di registro, a cura dell'ufficio finanziario, sarà, si ribadisce, effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato (circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U)

Ai sensi del richiamato articolo 73 bis la sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, anche se liquidati in sede civile, dovrà essere trasmessa entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

In tema di sentenza penale contenente liquidazione di provvisionale di importo quantificato e non generico si ritiene che, ai fini dell'esecuzione, la parte abbia diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva (Corte Costituzionale sentenza n 522/02 e circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. civile n. 32288/U del 2 novembre 2005)

Nell' ipotesi invece di condanna generica il rilascio della copia è subordinato alla registrazione della sentenza (circolare ministero giustizia n 9 del 3.9.1997 e n 1/6160/U/44 del 1.6.2005)

✓ **Relazione tra registrazione e rilascio copia degli atti**

Ai sensi dell'articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro – (e successive modifiche ed integrazioni) “i soggetti

indicati nell'articolo 10, lettere b) e c) (ndr il personale abilitato addetto agli uffici di cancelleria) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati..."

Lo stesso articolo 66 prevede i casi in cui il funzionario addetto può rilasciare copia degli atti a prescindere dell'avvenuta registrazione del provvedimento.

Tra i sopra richiamati casi indicati nell'art. 66 DPR 131/86 ricordiamo le **"copie di atti necessari al proseguimento del giudizio"** (in relazione al punto vedasi circolare ministeriale giustizia n 7 del 14 novembre 2002)

Nel caso invece di copia autentica al fine di procedere alla notifica della sentenza per far decorrere i termini dell'impugnazione il rilascio della copia è subordinato alla registrazione dell'atto (circolare ministero giustizia DAG 14/03/2006.0029405.U)

Infine, come già precedentemente accennato, la sentenza della Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 impone alle cancellerie giudiziarie di *".... rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta...."*

✓ ***Registrazione dei provvedimenti di procedimenti in cui è parte una pubblica Amministrazione – Prenotazione a debito dell'imposta di registro***

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n 31 (testo unico sull'imposta di registro) dispone che: *«si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».*

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 158, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ai sensi del quale nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, è , tra l'altro, prenotata a debito, se a carico dell'Amministrazione l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il successivo art. 159 del D.P.R. 115/02 disciplina l'ipotesi in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio prevedendo che:

- a) qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.

- b) nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata

Nell'ipotesi di cui al punto a) qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza, la quale verrà restituita al cancelleria dell'ufficio giudiziario con l'annotazione dell'avvio della fase di liquidazione dell'imposta nei confronti della parte privata. (*risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2008 n 450/E*)

L'istituto della **prenotazione a debito dell'imposta di registro** deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa (*cir. Min Giust DAG 10/02/2010.0001228.E*)

Oltre che nei casi in cui l'Amministrazione pubblica è parte in causa l'istituto della registrazione a debito opera :

- a) nella registrazione delle sentenze penali che accolgano, anche genericamente (*a tal proposito vedasi circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1985 e n. 9 del 3 settembre 1997*) , la richiesta al risarcimento del danno a favore della parte civile
- b) sentenza civile con riconoscimento di danni derivanti da reato (*ai sensi della nota n. 1670/99/U, in data 21 giugno 1999, del Miri. Giustizia, Aff. Civ. “ .. l'imposta di registro debba trovare applicazione quando la sentenza civile liquidi anche il danno morale..... poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto, l'eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 59, lettera d) citato.”*

In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario (*Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia*)

Da ricordare infine che “...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento “ **Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246**

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro ai sensi di precise disposizioni di legge

- ✓ *Procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);*
- ✓ *procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);*
- ✓ *procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge 22 luglio 1966, n. 607);*
- ✓ *procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689);*
- ✓ *procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, legge 13 aprile 1988, n. 117);*
- ✓ *procedimenti di scioglimento del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge 13 maggio 1978, n. 180);*
- ✓ *procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);*
- ✓ *procedimenti relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);*
- ✓ *procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.);*
- ✓ *procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);*
- ✓ *procedimenti verbali di conciliazione di valore non superiore ad euro 51.645,69 (art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488);*
- ✓ *procedimenti davanti al giudice di pace relativi alle cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374);*
- ✓ *attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374).*
- ✓ *provvedimenti della corte di Cassazione (ai sensi dell'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n 69)*
- ✓ *provvedimenti di sfratto case popolari (art.33 R.D. 1165/38)*

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro
direttive ministeriali

- ✓ **ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio-** inesistente l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 263/E del 21 settembre 2007- anche se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell'articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione de carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti - risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491/98 del 8.10.1998
- ✓ **Il decreto di liquidazione dei compensi** a favore del difensore d'ufficio è esente da imposta di registro e dalla formalità della registrazione – risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-
- ✓ **provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza territoriale** non sono soggetti a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 9 maggio 2001)
- ✓ **provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza per materia, valore e cessata materia del contendere** non sono soggetti a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2001)
- ✓ **la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza** (giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007)
- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..”
- ✓ **il decreto emesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 587, comma 2, cpc e 177 disp att cpc** non è soggetto a registrazione (Agenzia delle Entrate prot. 909-59791/2008 del 18.11.2008)
- ✓ **decreti ingiuntivi esecutivi revocati** “...se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell'imposta proporzionale quest'ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa..” (Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006)
- ✓ **la conciliazione giudiziale ex art. 29 commi 4 e 5,del d.lvo 274/2000** produce sul piano processuale l'effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso...la conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere. Tale atto non è soggetto all'obbligo della registrazione.Differente è, invece, il trattamento della conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso(agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)
- ✓ **verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 424, c. 1,codice civile, riguardanti persone prive di autonomia** non sono soggette al regime della registrazione –Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U

- ✓ **Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** – gli atti successivi all’apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall’imposta di bollo. Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell’Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ
- ✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “*se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8, lettera b DPE 131/86*
- ✓ **Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi** (ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) “...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi

<u>:ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive :</u>	NO REGISTRAZIONE
<u>provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento :</u>	NO REGISTRAZIONE
<u>ordinanze di assegnazione di beni mobili</u>	
<u>o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi :</u>	SI REGISTRAZIONE
- ✓ **Sequestro conservativo ex articolo 671 cpc e sequestro giudiziario ex articolo 670 cpc** rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito non sono soggetti a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 255/E del 14 settembre 2007)

Provvedimenti soggetti all'imposta di registro
direttive ministeriali

- ✓ **ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato**- obbligo di registrazione dell'ordinanza – circolare Agenzia dell'entrate n 213/E del 11 agosto 2009
- ✓ Ai sensi della **circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è soggetto a registrazione il provvedimento nei giudizi di appello avverso i procedimenti del giudice di pace anche se quest'ultimi erano in esenzione
- ✓ **provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato**- vi è l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03, Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U,
- ✓ **provvedimenti in materia di onorari e diritti di avvocato** (legge 13 giugno 1942 n 794) vi è l'obbligo di registrazione circolare Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03
- ✓ non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la **distrazione delle spese l'avvocato agisca in giudizio per il recupero delle stesse**. circolare 9 dicembre 2004 n 1/13193/w/44 Min. Giustizia Dip. Aff. Giust
- ✓ **Decreti di equa riparazione** – vi è l'obbligo di registrazione (a debito) – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003 e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004
- ✓ I provvedimenti che definiscono i **procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione** sono assoggettati all'imposta di registro - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV)
- ✓ sentenza emessa **dal Tribunale in sede di appello** alle sentenze del giudice di pace sono soggette all'obbligo di registrazione – circolare Ministero giustizia Dip. Aff. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Ufficio I DAG.06/09/2006.0092156.U
- ✓ **procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1033 Circolare senza data 29 settembre 2003** “.deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003 n 63 (cfr elevazione del limite di esenzione previsto per il contributo unificato a € 1033 ad € 1100) sia da riferirsi esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri tributi, diritti e spese che restano quindi generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore ecceda la somma di euro 1.033
- ✓ **sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002
- ✓ **Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)
- ✓ **la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo** è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso.../ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)

- ✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 *“se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86*
- ✓ **la sentenza di usucapione dei fondi rustici** è soggetta a registrazione (Agenzia delle Entrate Risoluzione n 201/e del 2 agosto 2007)
- ✓ **la conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale** intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso - Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009
- ✓ avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole **“ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile** continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997, Min. Giust. Dip. Aff. Civ. inoltre, ai sensi di quest' ultima *“qualora l'imposta venga determinata sulla base della sentenza o del provvedimento interinale emessi nel successivo giudizio sul quantum debeatur in misura proporzionale potrà darsi luogo al conguaglio (art. 37 primo comma DPR 131/86) tra l'imposta come sopra determinata e quella fissa dovuta per la registrazione delle sentenze penali di cui trattasi”*
- ✓ **sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato** ,a conferma di quanto sopra, **circolare min giust. DAG 10/2/2010.0020875.U** ai sensi della quale vanno registrate e **i cinque giorni per l'invio all'ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata**
- ✓ **la ordinanza che in accoglimento della domanda di reintegrazione o manutenzione** dispone le misure idonee per la tutela del possesso e **liquida le spese del giudizio nonché l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria con condanna del soccombente alle spese** avendo natura definitiva della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l'imposta di registro – risoluzione Agenzia delle Entrate n. 257/E del 20 settembre 2007
- ✓ **procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione** *“tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..”*___Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U
- ✓ **i provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss c.p.c.** *“ qualora abbiano contenuto definitivo analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'art. 8 allegato T.U imposta di registro...in definitiva l'ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese del giudizio.... l'ordinanza di rigetto che respinge, con condanna alle spese, la domanda proposta in via cautelare”* sono

da sottoporre alla formalità della registrazione - risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255/E del 14 settembre 2007

- ✓ **verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 362 codice civile**, aventi per oggetto beni dei minori sono soggette al regime della registrazione – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U
- ✓ **verbale di inventario procedure di eredità giacente**, sono soggette al regime della registrazione – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U
- ✓ **le sentenze ed il verbale di conciliazione del giudice di Pace** sono soggette ad imposta di registro “in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della controversia“ circolari Ministero della Giustizia n. 7 del 5 luglio 1997 e senza numero del 26 gennaio 1998 in tal senso anche circolare n 30/E del 30 marzo 2001 Agenzia delle Entrate secondo la quale “essendo l’imposta di registro una imposta d’atto, non si può prescindere dall’effettivo contenuto della sentenza e del verbale di conciliazione dei giudici di pace”
- ✓ **Il decreto di riconoscimento di piccola proprietà ex legge 346/1976** è soggetto alla registrazione in misura fissa (circolare Ministero delle Finanze anno 1986)
- ✓ **Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi** (ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) “...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi
:ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : NO REGISTRAZIONE
provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : NO REGISTRAZIONE
ordinanze di assegnazione di beni mobili
o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE

Provvedimenti soggetti all'imposta di registro
Ipotesi particolare in assenza di direttive ministeriali
COME DA DIRETTIVE INTERNE DELLO SCRIVENTE DIRIGENTE

(Ordine di servizio n 5 del 23 marzo 2011) registrazione ordinanze emesse in procedimenti di opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

L'estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo attiene alla posizione del c.d. collaboratore di giustizia a cui lo Stato, giusta relazione al testo Unico spese di giustizia richiamata in premessa, garantisce “ l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica” e non anche al procedimento relativo all'opposizione al decreto di liquidazione delle competenze del difensore.

Da quanto sopra lo scrivente ritiene che i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all'oggetto siano da assoggettare alla formalità della registrazione in mancanza di una norma, o orientamento ministeriale, che ne preveda espressamente l'esenzione.

Parte richiedente che ha provveduto all'atto dell'iscrizione al versamento del contributo unificato potrebbe, a parere dello scrivente, ai sensi del disposto di cui all'articolo 115 DPR 30 maggio 2002 n 115 chiedere al magistrato competente la liquidazione di quanto pagato, anche per la registrazione, quali “spese documentate”.

Sulla base di quanto sopra e in considerazione del disposto di cui all'art. 73 D.PR. 115/02 ai sensi del quale vi è l'obbligo di inviare all'ufficio finanziario i provvedimenti soggetti ad imposta, lo scrivente ritiene che, **salva diversa disposizione degli uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie determinazioni**, i provvedimenti in oggetto siano soggetti alla formalità della registrazione

(Ordine di servizio n 24 del 31 maggio 2001)obbligo di registrazione dei provvedimenti che definiscono un reclamo in materia civile

Lo scrivente è stato investito della questione circa l'obbligo o meno di trasmettere i provvedimenti che definiscono un reclamo in materia civile all'Agenzia delle entrate per essere assoggettati all'imposta di registrazione.

Premesso che

- attualmente l'ufficio non provvede alla richiesta registrazione degli atti di cui all'oggetto e le innumerevoli ispezioni che si sono succedute nel tempo non hanno sollevato questioni in merito

- da ricerche effettuate, nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;

- che il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto dell'art. 37 del testo unico 131/86 e dell'art. 8 dell'allegata Tariffa, parte prima, che consente di individuare tra gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza agli effetti dell'imposta, in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio e abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (cfr Agenzia delle Entrate ris. 31010106 del 3/6/1991, circ n 45/2001, ris. 25/2007 e da ultimo Agenzia Entrate Direzione Regionale della Calabria n 919-1516/2010 del 11 maggio 2010)

- che ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 257/E del 20 settembre 2007 le ordinanze (ad es. in materia di reintegrazione o manutenzione) in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l'imposta di registro

- che anche i provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss cpc qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alla fattispecie elencate all'art. 8 allegato TU Imposta di registro... in definitiva l'ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese..sono da sottoporre alla formalità della registrazione (cfr Agenzia delle Entrate n 255/E del 14 settembre 2007)

- che nei provvedimenti in oggetto, tecnicamente definibili quali impugnative di precedenti decisioni, vi è valutazione nel merito

Tanto premesso e considerato

sulla base di quanto sopra richiamato e **salva diversa disposizione degli uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie determinazioni**, i provvedimenti che decidono sui reclami in materia civili vanno sottoposti alla formalità della registrazione

Ordine di servizio n 37 del 22 dicembre 2010 /2010 sentenze emesse in procedimenti di insinuazione tardiva nel fallimento da parte del Concessionario in materia di imposte e tasse – Imposta di Registro (VALE COME INDIRIZZO IN TUTTE LE PROCEDURE IN CUI IL CONCESSIONARIO E' PARTE)

Nel premettere:

- per dottrina e giurisprudenza consolidata, la domanda di ammissione al passivo, che per il disposto di cui all'art. 94 l. fall., produce gli effetti della domanda giudiziale, introduce un dovere decisorio del giudice delegato che si attua attraverso un procedimento sommario giurisdizionale contenzioso, e si conclude con un provvedimento (ex artt. 98, 99,101 legge fallimentare) idoneo, se non impugnato, a formare il giudicato sul credito posto a base dell'insinuazione, al pari delle sentenze che concludono le fasi eventuali a cognizione ordinaria introdotte dall'opposizione, dall'impugnazione e dalla revocazione ;

- conforme a quanto sopra è l'indirizzo ministeriale (cfr Min. Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna nota n 70572 del 16 luglio 2002) ai sensi del quale “ *...il giudice delegato con la verifica dei crediti compie accertamento dell'esistenza dei crediti dedotti dai ricorrenti che si conclude con una decisione di ammissione o esclusione degli stessi dallo stato pasivo del fallimento. L'accertamento della qualità di creditore e la verifica dei crediti costituiscono il presupposto fondamentale per partecipare alle esecuzione concorsuale ed alla distribuzione dell'attivo...*”

- il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: *Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.* (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986) all'articolo 8 della tariffa, allegato A) primo comma, lettera b) assoggetta all'aliquota del 3% gli atti dell'Autorità Giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.

Lo stesso articolo alla lettera c) assoggetta all'aliquota dell'1% gli atti dell'autorità Giudiziaria che accertano diritti a contenuto patrimoniale;

- il richiamato D.P.R. 26 aprile 1986 n 131, inoltre, all'articolo 5 tabella comprende tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione - gli “*Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.*”

- “ *nel sistema di recupero vigente, al concessionario è delegata una funzione propriamente erariale*” (cfr Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile prot. n 1/7599/44/SCIV-04 del 9 luglio 2004)

- ai sensi dell'articolo 157 “*in applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.*” nulla disponendo in relazione alla eventuale registrazione della sentenza

- da ricerche effettuate, tra l'altro nei siti Ministero della Giustizia , della Agenzia delle Entrate, dell'Ispettorato Generale Ministero della Giustizia e rivista delle cancellerie (nella parte dedicata alla pubblicazione delle circolari e degli orientamenti dottrinali) , nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;

Tanto premesso

Lo scrivente ritiene, **salva diversa disposizione dei Superiori Uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie determinazioni**, che la sentenza che decide sull'ammissione o meno al passivo fallimentare nei procedimenti in cui è parte il Concessionario rientrando, ex articolo 5 tabella DPR 131/86, nelle ipotesi di atto per il quale non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione , **non** vada ex art. 73 DPR 30 maggio 2002 n 115 trasmessa all'Agenzia delle Entrate.